

**Edizione di giovedì 23 Giugno 2022**

## **EDITORIALI**

**Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 20 giugno**  
di Lucia Recchioni, Sergio Pellegrino

## **AGEVOLAZIONI**

**In Gazzetta il Decreto Semplificazioni fiscali: le novità fiscali in sintesi**  
di Lucia Recchioni

## **CRISI D'IMPRESA**

**Sull'entrata in vigore del nuovo CCII**  
di Francesca Dal Porto

## **AGEVOLAZIONI**

**Incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili**  
di Clara Pollet, Simone Dimitri

## **IMPOSTE INDIRETTE**

**Determinazione in Dogana del valore delle merci sulla base di banche dati interne**  
di Gabriele Damascelli

## **ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A**

**Il fisco frena l'aggregazione tra professionisti**  
di Goffredo Giordano di MpO Partners

## EDITORIALI

# ***Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 20 giugno***

di Lucia Recchioni, Sergio Pellegrino



**È ON LINE LA NUOVA VERSIONE**

**EVOLUTION**  
**Euroconference**

La piattaforma indispensabile per lo studio del Commercialista

**Scopri tutte le novità >**

La **86esima puntata** di Euroconference In Diretta si è aperta, come di consueto, con la sessione “**aggiornamento**”, nell’ambito della quale sono state richiamate le novità della **scorsa settimana**.

La sessione “**adempimenti e scadenze**” è stata poi dedicata all’esercizio al **diritto alla detrazione Iva a fronte delle nuove bollette doganali elettroniche**, mentre nell’ambito della sessione “**caso operativo**” sono state analizzate le modalità di esposizione, nel **Modello Redditi 2022**, del nuovo **Patent box**.

Durante la sessione “**approfondimento**”, infine, l’attenzione si è focalizzata sull’**esterometro**.

Numerosi sono stati i **quesiti** ricevuti: anche oggi, come le scorse settimane, pubblichiamo la **nostra top 10 dei quesiti** che abbiamo ritenuto **più interessanti**, con le **relative risposte**.

Sul **podio**, questa settimana, per noi ci sono:

**3. SOGGETTI FORFETTARI: SCATTA SEMPRE L’OBBLIGO DI ESTEROMETRO?**

**2. PROSPETTO DI SVINCOLO: COME È POSSIBILE VISUALIZZARE I DOCUMENTI?**

**1. STRUMENTI DI PAGAMENTO ELETTRONICO E CREDITI D’IMPOSTA. QUADRO DI SINTESI**

**# 10**

## **Concordato seguito da fallimento: quale procedura applicare per le note di credito?**

---

***In ipotesi una società sia stata assoggettata a concordato preventivo ante 26/05/21 e successivamente nel corso del 2022 la procedura decada nel fallimento. Può essere emessa NC per recupero dell'IVA alla data di apertura del fallimento?***

**A. G. S.**

---

Non si rinvergono chiarimenti ufficiali sul punto, ma si ritiene che le due procedure possano essere autonomamente considerate, ragion per cui risulta possibile emettere la nota di variazione Iva già alla data di apertura della procedura fallimentare, se la stessa risulta avviata dal 26 maggio 2021.

## **# 9**

### **Nuove bollette doganali “elettroniche”. Modalità di registrazion**

---

***Novità bollette doganali. Quindi, a seguito delle novità, dobbiamo registrare in contabilità il Prospetto di sintesi in caso di importazione? È sufficiente quello per detrarre l'Iva?***

**D.N.**

---

Come noto, ai sensi dell'articolo 25 D.P.R. 633/1972, la bolletta doganale deve essere registrata nel registro Iva acquisti per poter esercitare il diritto alla detrazione, applicando le stesse regole ordinariamente previste per le fatture di acquisto.

A seguito delle novità introdotte, i dati necessari (quali l'imponibile, l'aliquota Iva e l'imposta) sono contenuti nel Prospetto di riepilogo, che è stato appunto introdotto al fine di consentire agli operatori economici di assolvere agli obblighi di natura contabile e fiscale previsti dalla normativa Iva connessi alla registrazione delle “bollette” di importazione e quindi consentire agli stessi di esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva pagata all'importazione.

## **# 8**

### **Opzione nuovo Patent Box per brevetti ante 2021**

---

***Secondo i chiarimenti dell'Agenzia delle entrate allo “Speciale Telefisco” l'accesso al nuovo regime Patent Box è subordinato all'ottenimento del brevetto a partire dal periodo d'imposta 2021.***

***È possibile optare per il nuovo regime anche in caso di brevetto concesso nel 2020?***

**R.D.**

---

Nella risposta resa dalle Entrate in occasione dello “Speciale Telefisco” del 15.06.2022 è stata evidenziata una differenza fondamentale tra previgente e nuovo regime Patent Box: nel nuovo regime non rilevano i brevetti in corso di concessione, bensì esclusivamente quelli concessi dall'Ufficio competente.

In caso di ottenimento del brevetto dal periodo d'imposta 2021 (*rectius* “dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.L. 146/2021” ovvero dal 22.10.2021) l'impresa potrà avvalersi del cosiddetto “meccanismo premiale”, calcolando la superdeduzione del 110% non solo sui costi di periodo, ma anche sui costi per la creazione del bene immateriale sostenuti a partire dall'ottavo periodo d'imposta antecedente.

Dalla base di calcolo andranno escluse le attività rilevanti i cui costi hanno concorso alla formazione del numeratore del *nexus ratio* nel precedente regime.

Come precisa l'Amministrazione finanziaria nella medesima risposta: “*se il diritto di privativa è stato acquisito nel 2020 o in anni precedenti (in caso di esercizio ‘a cavallo’ d'anno, si terrà, ovviamente, conto dei periodi d'imposta antecedenti al primo anno di applicazione del nuovo regime), il meccanismo premiale non sarà applicabile e il contribuente, nel periodo 2021, potrà solo aumentare le spese, agevolabili ai sensi del punto 4 del Provvedimento, sostenute in tale anno*”.

Dunque alle privative industriali agevolabili ottenute nel 2020, per le quali non sia un corso una vecchia opzione Patent Box, potrà applicarsi il nuovo regime esclusivamente in relazione ai nuovi costi sostenuti, ai sensi dell'articolo 109, commi 1 e 2 Tuir, dal periodo d'imposta 2021.

## # 7

### **Tassazione degli atti di dotazione dei trust: è corretta la tassazione proporzionale?**

---

***È corretto il comportamento del notaio che si ostina ad applicare la vecchia prassi dell'agenzia per la tassazione degli atti di dotazione dei trust?***

**E.G.**

---

La Corte di Cassazione è tornata sulla questione anche nei giorni più recenti, ricordando, con l'ordinanza n. 19743 del 20.06.2022, che l'atto di dotazione è presupposto applicativo delle imposte di registro, ipotecaria e catastale non in misura proporzionale ma in misura fissa, ed è, per l'imposta sulle donazioni “neutro”.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, però, il comportamento del notaio, richiamato del

quesito, non è da censurare, posto che l'Agenzia delle entrate, nonostante le numerose pronunce di giurisprudenza, continua ad essere ancorata al passato e continua quindi a richiedere il pagamento in misura proporzionale.

L'11 agosto 2021 fu pubblicata in consultazione una bozza di circolare sulla disciplina fiscale dei trust, alla quale, però, non è mai seguita alcuna circolare "ufficiale".

## # 6

### Cessione del credito e sconto in fattura: come correggere gli errori nella comunicazione?

---

***Intanto che fanno la circolare cosa faccio se ho sbagliato la comunicazione?***

**A. T.**

---

Nel corso del recente appuntamento con Telefisco, l'Agenzia delle entrate, a fronte di un quesito riguardante appunto le modalità di correzione degli errori nella comunicazione di opzione per la cessione del credito/sconto in fattura per i quali è decorso il termine previsto dal provvedimento n. 35873 del 03.02.2022, ha annunciato l'emanazione di una specifica circolare.

Nelle more, l'unica possibile strada percorribile risulta essere quella di chiedere al cessionario di rifiutare il credito con riferimento al quale risultano essere stati commessi errori nella compilazione della comunicazione.

Se il credito è già stato oggetto di accettazione risulta più difficile gestire la problematica in esame.

Si ricorda, da ultimo, che, sempre in occasione del richiamato appuntamento con la stampa specializzata, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che gli errori formali non pregiudicano la spettanza della detrazione, pur dovendo gli stessi essere segnalati all'Agenzia delle entrate per consentirle di effettuare i necessari controlli. Vengono citati, quali esempi di "errori formali", "l'indicazione dei dati catastali, il numero dei SAL e la tipologia del cessionario".

## # 5

### Operazioni passive fuori campo Iva ed esterometro

---

***Dal 1° luglio anche le operazioni passive fuori campo Iva extra-Ue (pedaggi autostradali o fatture di alberghi e ristoranti) dovranno transitare nel Sdi per consentire la compilazione dell'esterometro***

***attraverso l'autofattura elettronica. La data dell'autofattura deve coincidere con quella del documento originario?***

**F.L.**

---

Sul punto deve essere segnalata un'importante novità.

Con l'articolo 12 D.L. 73/2022 (c.d. "Decreto Semplificazioni") è stata prevista l'esclusione dall'obbligo di trasmissione dell'esterometro anche per le operazioni, purché di importo non superiore ad euro 5.000 (per ogni singola operazione), relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies D.P.R. 633/1972.

## **# 4**

### **Mancata ricezione fattura per servizi extra-Ue: termini di registrazione**

---

***Acquisto servizi da soggetto extra ue: ricezione documento per prestazione fine mese successivo al termine prestazione ricevuta. Come si gestisce la registrazione?***

**D. SRL M. D. P.**

---

Come chiarito dall'Amministrazione finanziaria, la fattura eventualmente emessa dal prestatore non residente prima dell'ultimazione della prestazione o del pagamento della fattura può essere considerato un indice di effettuazione dell'operazione. Da ciò ne discende che l'esigibilità dell'imposta deve essere ricondotta al momento di ricezione della fattura, anche se non è stato effettuato il pagamento.

Tutto quanto premesso, si evidenzia che il committente può attendere il ricevimento della fattura intracomunitaria per l'integrazione della fattura.

Ai sensi dell'articolo 46, comma 5, D.L. 331/1993, però, nel caso in cui il committente non riceva la fattura per la prestazione dei servizi intracomunitaria entro il secondo mese successivo a quello di ultimazione della prestazione deve emettere, entro il 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, apposita autofattura.

Nel caso di prestazioni di servizi da parte di soggetti extra-Ue, invece, si rende necessario assolvere l'imposta dovuta mediante autofattura.

Nel registro delle vendite l'operazione deve essere annotata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

## # 3

### **Soggetti forfettari: scatta sempre l'obbligo di esterometro?**

---

***I soggetti forfettari non obbligati ad emettere fattura elettronica dal 1/07/2022 (con ricavi 2021 < 25.000 €) possono continuare a non compilare l'esterometro con le nuove modalità?***

**G. A.**

---

L'esterometro è un adempimento strettamente connesso con l'obbligo di fatturazione elettronica, in quanto l'articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015 (dedicato appunto all'esterometro) rinvia al precedente comma 3, che introduce l'obbligo di fatturazione elettronica.

## # 2

### **Prospetto di svincolo: come è possibile visualizzare i documenti?**

---

***Bolletta doganale: Come si fa per poter vedere i prospetti di svincolo? Dove ci si deve registrare?***

**ST. ASS. AC**

---

Come indicato nel Comunicato dello scorso 7 giugno, il Prospetto di riepilogo ai fini contabili, il Prospetto sintetico della dichiarazione e il Prospetto di svincolo sono disponibili tramite il servizio "Gestione documenti – dichiarazioni doganali", sul Portale Unico Dogane e Monopoli (PUDM).

L'accesso a tale servizio è già possibile per gli operatori economici in possesso dell'autorizzazione *dlr\_consulta\_dich\_fe* (si veda, sul punto, la circolare 18/2021).

I soggetti importatori possono altresì accedere al servizio "Gestione documenti – dichiarazioni doganali", in sola consultazione, per visualizzare il Prospetto di riepilogo ai fini contabili e il Prospetto sintetico della dichiarazione, limitatamente a quanto di propria competenza. A tal fine, mediante il Modello Autorizzativo Unico (MAU) di ADM, l'importatore deve ottenere l'autorizzazione *dlr\_fe\_dog\_lettore* ed eventualmente delegarla alle persone fisiche incaricate ad accedere a tale servizio.

## # 1

### Strumenti di pagamento elettronico e crediti d'imposta. Quadro di sintesi

---

***Registratore telematico installato a febbraio 21. Compete il credito di € 250?***

***Credito del 30% per pagamenti pos fino al 30/6/21? Non installato dal 01/07/21 altri strumenti che potrebbero portare al 100% il credito per le commissioni pos.***

**TS**

---

L'articolo 22 D.L. 124/2019 ha riconosciuto un credito d'imposta pari al 30% agli esercenti attività di impresa, arte o professioni sulle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici.

È poi riconosciuto un credito d'imposta del 100% sulle commissioni maturate nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, nel caso in cui siano adottati strumenti di pagamento elettronico collegati ai registratori telematici oppure strumenti di pagamento "evoluti".

Anche dopo il 1° luglio 2022 è comunque possibile beneficiare del credito d'imposta nella misura del 30%.

Si ricorda, poi, che, agli esercenti attività di impresa, arte o professione che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali e che, tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022, acquistano, noleggiavano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico collegati ai registratori telematici spetta un credito d'imposta, parametrato al costo di acquisto, di noleggio o di utilizzo degli strumenti stessi, nonché alle spese di convenzionamento ovvero alle spese sostenute per il collegamento tecnico tra i predetti strumenti, nel limite massimo di spesa di 160 euro per soggetto, nelle seguenti misure:

- a) 70 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;
- b) 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- c) 10 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

Agli stessi soggetti che, nel corso dell'anno 2022, acquistano, noleggiavano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica spetta un credito d'imposta, nel limite massimo di spesa di 320 euro per soggetto, nelle seguenti misure:



- a) 100 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;
- b) 70 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- c) 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

Fattispecie diversa è invece quella connessa ai registratori telematici, per i quali è stato effettivamente riconosciuto un credito d'imposta pari al 50% della spesa sostenuta, con un massimo pari a 250 euro in caso di acquisto. Il credito d'imposta è stato riconosciuto fino al 31.12.2020.

Per **aderire alla Community di Euroconference In Diretta**, gli interessati possono cercarci su Facebook o utilizzare il link <https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>



## AGEVOLAZIONI

# In Gazzetta il Decreto Semplificazioni fiscali: le novità fiscali in sintesi

di Lucia Recchioni



È stato pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21.06.2022** il [D.L. 73/2022](#) (c.d. “Decreto Semplificazioni fiscali”).

A seguito delle previsioni dell'[articolo 35](#) del richiamato Decreto, nella giornata di ieri è stato poi pubblicato il [provvedimento prot. n. 233822/2022](#), con il quale il **termine** per presentare l'**autodichiarazione sugli Aiuti di Stato** è stato **spostato al 30 novembre 2022** (in luogo del termine del 30 giugno prima previsto).

Nella tabella che segue si richiamano, in sintesi, le principali novità fiscali previste.

### Modifiche al calendario fiscale [Articolo 3 D.L. 73/2021](#)

- La **Li.Pe. relativa al secondo trimestre** dovrà essere trasmessa entro il **30 settembre** (e non più entro il 16 settembre)
- La nuova scadenza dei **modelli Intrastat** è **fissata entro il mese successivo al periodo di riferimento** (e non più entro il 25 del mese successivo)
- Viene aumentato, dal 2023, **da 250 euro a 5.000 euro** il limite oltre il quale l'**imposta di bollo sulle fatture elettroniche** dei **primi due trimestri dell'anno** deve essere versata tempestivamente. Pertanto, alla luce del riformato quadro normativo, l'imposta di bollo può essere versata, **per il primo trimestre**, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al **secondo trimestre** solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno **sia inferiore a 5.000 euro**; per il **primo e secondo trimestre**, nei termini previsti per il **versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre** solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche

emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno **sia inferiore complessivamente a 5.000 euro**

· il termine del 30 giugno previsto per la presentazione della **dichiarazione dell'imposta di soggiorno per gli anni di imposta 2020 e 2021 è differito al 30 settembre 2022.**

**Erogazione dei rimborsi fiscali** **rimborsi fiscali di competenza dell'Agenzia delle entrate**, spettanti agli eredi

[Articolo 5 D.L. 73/2022](#)

al **defunto**, sono erogati, salvo diversa comunicazione degli interessati, ai **chiamati all'eredità** come indicati nella **dichiarazione di successione** dalla quale risulta che l'eredità è devoluta per legge, per **l'importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria**. Il chiamato all'eredità che **non intende accettare il rimborso** fiscale riversa l'importo erogato all'Agenzia delle entrate.

**Dichiarazione dei redditi** **Non è effettuato il controllo formale** sui dati relativi agli oneri indicati nella **dichiarazione precompilata trasmessa senza modifiche**, anche in caso di **presentazione mediante CAF o professionista**.

[Articolo 6 D.L. 73/2022](#)

Nel caso di **presentazione della precompilata con modifiche**, il **controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati**.

A tal fine il **CAF** o il **professionista** acquisisce dal contribuente i **dati di dettaglio** delle spese sanitarie trasmessi al Sistema tessera sanitaria e ne verifica la **corrispondenza** con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per l'elaborazione della dichiarazione precompilata; in caso di **difformità**, l'Agenzia delle entrate effettua il controllo formale relativamente ai **documenti di spesa che non risultano trasmessi al Sistema tessera sanitaria**.

Le nuove disposizioni trovano applicazione sin dal periodo d'imposta **in corso**.  
A tal fine il **CAF** o il **professionista** acquisisce dal contribuente i **dati di dettaglio** delle spese sanitarie trasmessi al Sistema tessera sanitaria e ne verifica la **corrispondenza** con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per l'elaborazione della dichiarazione precompilata; in caso di **difformità**, l'Agenzia delle entrate effettua il controllo formale relativamente ai **documenti di spesa che non risultano trasmessi al Sistema tessera sanitaria**.

**Estensione del principio di derivazione rafforzata** **Il criterio di derivazione rafforzata** trova ora applicazione anche in relazione alle **poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili**; non è quindi può necessario presentare, in ogni caso, la **dichiarazione integrativa**.

[Articolo 8 D.L. 73/2022](#)

La nuova disposizione, però, **non si applica ai componenti negativi di reddito** per i quali è **scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa**.

Il principio di **derivazione rafforzata** viene poi esteso alle **micro-imprese che optano per la redazione del bilancio in forma ordinaria** (prima della modifica, invece, le società al di sotto dei limiti dimensionali non potevano applicare, in ogni caso, il principio di derivazione rafforzata, pur optando per la redazione del bilancio in forma ordinaria).

Le nuove disposizioni si applicano già dal **periodo d'imposta in corso**.

**Abrogazione della disciplina** **È abrogata la disciplina delle società in perdita sistematica a**

**sulle società in perdita** **partire dal periodo d'imposta 2022.** Nell'attuale Modello Redditi sistematica 2022, riferito al 2021, la disciplina risulterà pertanto **pienamente applicabile.**

[Articolo 9 D.L. 73/2022](#)

**Solo dall'anno prossimo**, quindi, non saranno previste più penalizzazioni in caso di conseguimento di perdite fiscali per cinque periodi d'imposta (o in caso di perdite fiscali in quattro periodi d'imposta e un'annualità con reddito inferiore al minimo presunto).

**Nessuna modifica** è prevista con riferimento alla **disciplina delle società non operativa** (che sarà quindi anche in futuro applicabile).

**Semplificazioni in materia di** **Vengono semplificate le modalità di esposizione**, nella dichiarazione Irap, della **deduzione per i costi relativi a lavoratori a tempo indeterminato** (il meccanismo prevede ora l'**integrale deducibilità** del costo, in luogo della previsione di diverse forme di deduzione, seppur il risultato finale resti il medesimo).

[Articolo 10 D.L. 73/2022](#)

Le nuove disposizioni si applicano **a partire dal periodo d'imposta precedente a quello di entrata in vigore del Decreto**, e, quindi, dal **2021**; probabilmente saranno **aggiornati** i modelli della dichiarazione Irap 2022.

**Modifica della disciplina in** **Vengono esclusi** dall'obbligo di comunicazione con estero **metro anche gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia** ai sensi degli [articoli da 7 a 7-octies D.P.R. 633/1972](#), di **importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione.**

[Articolo 12 D.L. 73/2021](#)

**Termine per la registrazione** **L'articolo 13 D.P.R. 131/1986** fissava in 20 giorni il **termine per la registrazione degli atti** (anche se, in alcuni casi, operava il termine di 30 giorni, come nel caso delle locazioni immobiliari). Il Decreto Semplificazioni fiscali porta questo termine a **30 giorni**, così come porta a **30 giorni** il termine per **denunciare eventi successivi** (avveramento condizione sospensiva, esecuzione dell'atto prima dell'avveramento della condizione, proroga, ecc.).

[Articolo 14 D.L. 73/2021](#)

**Nuova certificazione** **sulla** **Le imprese possono richiedere una certificazione che attesti la degli** **qualificazione degli investimenti effettuati** o da effettuare ai fini della loro classificazione nell'ambito delle **attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica** ammissibili al beneficio.

**qualificazione**

**investimenti agevolati**

[Articolo 23 D.L. 73/2022](#)

Analoga certificazione può essere richiesta per l'attestazione della qualificazione delle **attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica** ai fini dell'applicazione della maggiorazione dell'aliquota del **credito d'imposta prevista dal quarto periodo del comma 203, nonché dai commi 203-quinquies e 203-sexies dello stesso articolo 1 L. 160/2019.**

**Modifiche alla disciplina Isa** **La norma interviene per tener conto degli effetti della crisi**

[Articolo 24 D.L. 73/2022](#)

economica conseguente alla pandemia anche nei periodi d'imposta 2021 e 2022. Viene tra l'altro previsto che, per il periodo di imposta in corso al 31.12.2021, gli Uffici debbano tener conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31.12.2019 e al 31.12.2020.

Per il periodo di imposta in corso al 31.12.2022, si dovrà tener conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31.12.2020 e al 31.12.2021.

**Modifiche alla disciplina  
materia di Terzo settore**  
[Articolo 26 D.L. 73/2022](#)

inLe specifiche "agevolazioni transitorie" previste dall'[articolo 104 D.Lgs. 117/2017](#) (quali, ad esempio, l'applicazione in misura fissa di imposta di registro, ipotecarie e catastali; le detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali, ecc.) si applicano, a decorrere dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, agli enti del Terzo settore iscritti nel medesimo Registro, e, quindi, non soltanto alle Odv, Aps e Onlus.

**Autodichiarazione Aiuti  
Stato: proroga**  
[Articolo 35 D.L. 73/2022](#)

diLa norma proroga i termini di registrazione degli aiuti di Stato Covid-19 nel Registro Nazionale degli Aiuti di stato (RNA).

In conseguenza di tale previsione, l'Agenzia delle entrate, con il [provvedimento prot. n. 233822/2022](#), pubblicato ieri, 22 giugno, ha differito il termine per la presentazione dell'autodichiarazione sugli Aiuti di Stato al 30 novembre 2022 (in luogo del termine del 30 giugno 2022 prima previsto).

**Proroga dichiarazione Imu 2021**  
[Articolo 35 D.L. 73/2022](#)

Il termine per la presentazione della dichiarazione Imu relativa all'anno di imposta 2021 è differito al 31 dicembre 2022 (in luogo del 30 giugno).

Restano fermi i termini di presentazione della dichiarazione Imu per gli enti non commerciali.

## CRISI D'IMPRESA

---

### *Sull'entrata in vigore del nuovo CCII*

di **Francesca Dal Porto**

Seminario di specializzazione

## CRISI D'IMPRESA E OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Lo scorso 17 marzo, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare lo **schema di decreto**

**legislativo di attuazione della Direttiva UE/2019/1023**, c.d. Insolvency, che l'Italia dovrà recepire entro il **prossimo 17 luglio**, riguardante i **quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni**, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la Direttiva Ue 2017/1132.

Lo Schema interviene in modo significativo sul D.Lgs. 14/2019, recante il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, **la cui entrata in vigore è stata prorogata al prossimo 15 luglio dal decreto per l'attuazione del PNRR** approvato il 13 aprile dal Consiglio dei Ministri.

Lo slittamento dal 16 maggio al 15 luglio 2022 della data di entrata in vigore del Codice della crisi e dell'insolvenza si è proprio reso necessario in considerazione delle significative modifiche contenute nello **schema di decreto legislativo di attuazione della Direttiva Insolvency UE/2019/1023** che l'Italia si è impegnata a recepire entro il **prossimo 17 luglio**.

La modifica di maggior rilievo prevista dall'attuazione della Direttiva consiste nell'**abrogazione delle procedure di allerta e composizione assistita della crisi, degli indici e degli indicatori della crisi e degli organismi di composizione**, individuati come destinatari delle segnalazioni dei creditori pubblici qualificati.

Infatti, viene dato largo spazio allo strumento della **composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa**. L'istituto, come noto, è stato introdotto nell'ordinamento dal D.L. 118/2021 ed è operativo dal 15 novembre 2021.

La nuova definizione di crisi prevista dallo schema di attuazione della Direttiva **non sarà più collegata ad indici e indicatori ma a segnali di allarme ai quali l'impresa sarà chiamata a reagire**. Proprio l'individuazione di tali soglie di allarme è oggetto di confronto sul testo dello



schema di decreto.

Lo Schema di D.Lgs. del 17 marzo scorso, in particolare, interviene:

- con la sostituzione delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi disciplinate nell'attuale Titolo II del Codice, con **l'istituto della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa** (introdotto dal D.L. 118/2021 e modificato in sede di conversione del D.L. 152/2021, c.d. PNRR);
- con **l'introduzione del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione** (PRO), mediante il quale il debitore può prevedere la suddivisione dei creditori in classi, che dovranno approvare il piano all'unanimità (fatta salva la possibilità per il creditore dissenziente di proporre opposizione e, per il tribunale, di omologare il piano quando il credito risulta soddisfatto in misura non inferiore alla liquidazione giudiziale);
- con la **revisione del concordato preventivo in continuità aziendale** mediante la previsione della: i) **obbligatorietà della suddivisione dei creditori in classi**, che dovranno approvare la proposta e il piano all'unanimità (fatta salva la possibilità per il tribunale di omologare il piano anche in caso di una o più classi dissenzienti, al ricorrere di alcune condizioni, o di opposizione di un creditore quando il credito risulti soddisfatto in misura non inferiore alla liquidazione giudiziale); ii) la **previsione della doppia regola distributiva** secondo cui, per il valore di liquidazione, il creditore di rango inferiore può essere soddisfatto solo dopo quello di rango superiore (c.d. priorità assoluta), mentre, per il valore derivante dalla continuità, i crediti inseriti in una classe devono ricevere complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore (c.d. priorità relativa).

Con l'introduzione del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione e con le modifiche apportate al concordato in continuità, si **arricchiscono gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza**, comprendendo anche: piano attestato di risanamento, anche rafforzato; accordi di ristrutturazione dei debiti, agevolati, a efficacia estesa; convenzione di moratoria; concordato preventivo-liquidatorio, liquidatorio semplificato quale esito della composizione negoziata, in continuità.

Il **Cndcec, con informativa del 04.05.2022** ha ben evidenziato alcune criticità insite nell'intervento di riforma del codice, sottolineando la **necessità di maggiore ordine e chiarezza** al fine di rendere il quadro di riferimento più intellegibile per tutti i soggetti a vario titolo coinvolti: debitori, creditori, professionisti e magistrati. *“Infatti, il succedersi di provvedimenti, cambiamenti e integrazioni senza una meditata visione di insieme sta generando un diffuso disorientamento e rischia di non centrare gli obiettivi di semplificazione degli istituti e di valorizzazione dell'autonomia privata a cui la Direttiva mira.”*

Il Cndcec, nelle proprie osservazioni, invita inoltre a tenere maggiormente in considerazione il **rapporto tra gli istituti della composizione negoziata e della domanda con riserva**; infatti, con la **domanda con riserva** si può accedere non soltanto a concordato preventivo e accordi di

ristrutturazione ma, stando alle novità dello Schema, anche al piano di ristrutturazione omologato.

Tuttavia, la domanda con riserva seguita da un piano di ristrutturazione omologato rischia di sovrapporsi con la composizione negoziata e di scoraggiare il ricorso a quest'ultimo istituto.

Infatti, le prime sono di accesso immediato e non implicano una valutazione preliminare sull'esito, a differenza della **composizione negoziata** dove l'accesso alle trattative è subordinato a una valutazione positiva dell'esperto.

La **domanda con riserva**, inoltre, consente di posticipare la presentazione della proposta e del piano mentre la composizione negoziata richiede che vi sia almeno un progetto di piano di risanamento.



## AGEVOLAZIONI

---

### ***Incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili***

di Clara Pollet, Simone Dimitri



Il tema dei consumi energetici è di stretta attualità nel nostro Paese e tocca sia le imprese che i privati cittadini; la strada obbligata per tutti gli operatori coinvolti è la **transizione verso fonti di energia rinnovabili**.

Per **incentivare gli investimenti privati** sono stati introdotti da tempo diversi strumenti quali, ad esempio, le **detrazioni fiscali** (ai fini Irpef ed Ires) per gli **interventi di riqualificazione energetica degli edifici**, nelle **misure del 65 e 50 per cento**.

Per gli interventi sulle **parti comuni degli edifici condominiali** e per quelli effettuati su tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio sono riconosciute **detrazioni più elevate**, quando si riescono a conseguire determinati indici di prestazione energetica; in tal caso, infatti, è possibile usufruire di una **detrazione del 70 o del 75 per cento** da calcolare su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio.

Per gli interventi di riqualificazione energetica su parti condominiali sono previste **detrazioni ancora maggiori** quando sono realizzati **congiuntamente alla riduzione del rischio sismico** in edifici appartenenti alle **zone sismiche 1, 2 o 3**. In queste ipotesi, è possibile usufruire di una **detrazione dell'80 per cento**, se i lavori determinano il passaggio ad una classe di rischio inferiore e **dell'85 per cento**, se il rischio sismico si riduce di almeno 2 classi. Il limite massimo di spesa consentito per questi interventi è di 136.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio.

L'[articolo 1, comma 812, L. 234/2021](#) introduce un **nuovo incentivo**, sotto forma di **credito d'imposta**, destinato alle **persone fisiche** che, **dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022**, sostengono spese documentate relative all'**installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili**, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'[articolo 25-bis D.L. 91/2014](#), convertito, con modificazioni, dalla L. 116/2014.

Con il [decreto 06.05.2022](#), pubblicato nella **G.U. n.140 del 17.06.2022** sono **state definite le modalità attuative** della nuova misura incentivante.

Il credito d'imposta in argomento spetta entro il limite complessivo di spesa pari a **3 milioni di euro per l'anno 2022**. Ai fini del riconoscimento del credito, gli interessati dovranno **trasmettere, in via telematica un'apposita istanza all'Agenzia delle entrate**, formulata **secondo lo schema approvato con un provvedimento di prossima attuazione** (da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo).

Nell'istanza i soggetti richiedenti dovranno esporre l'**importo della spesa agevolabile** sostenuta con riferimento all'anno 2022 per l'installazione dei sistemi di accumulo.

L'Agenzia delle entrate, sulla base del **rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziato e l'ammontare complessivo delle spese agevolabili** indicate nelle istanze sopra richiamate, dovrà determinare la **percentuale della spesa sostenuta da ciascun soggetto riconosciuta a titolo di credito d'imposta**. Tale percentuale verrà comunicata con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

**Il credito d'imposta:**

- **non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale** aventi ad oggetto le medesime spese;
- è utilizzabile nella **dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale sono state sostenute le spese agevolabili, in diminuzione delle imposte dovute**. L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi.

L'Agenzia delle entrate, qualora accerti che l'agevolazione sia in **tutto o in parte non spettante**, procede al recupero del relativo importo secondo le disposizioni di cui all'[articolo 1, commi da 421 a 423, L. 311/2004](#).

L'incentivo **si affianca**, pertanto, alle **detrazioni fiscali già in essere**. Sul punto si ricorda che rientrano tra gli **interventi di ristrutturazione edilizia** (detrazione dall'Irpef) anche **alcuni interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici**, con particolare riguardo all'**installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia**.

Rientra tra i lavori agevolabili, per esempio, l'**installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica**, in quanto basato sull'impiego della fonte solare, ossia sull'impiego di fonti rinnovabili di energia ([risoluzione 22/E/2013](#)).

Per usufruire della detrazione è comunque necessario che l'impianto sia **installato per far fronte ai bisogni energetici dell'abitazione** (cioè per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, eccetera) e, quindi, che lo stesso sia posto **direttamente al servizio dell'abitazione**. Questi interventi possono essere realizzati anche in assenza di

opere edilizie propriamente dette, acquisendo **idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici** in applicazione della normativa vigente in materia.

## IMPOSTE INDIRETTE

### ***Determinazione in Dogana del valore delle merci sulla base di banche dati interne***

di **Gabriele Damascelli**

Seminario di specializzazione

## LE NOVITÀ IN MATERIA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA ED ESTEROMETRO

Scopri di più >

In sede di **determinazione del valore in dogana** ai sensi della normativa unionale, l'autorità doganale di uno Stato membro può limitarsi ad utilizzare gli **elementi contenuti nella banca dati nazionale che questa alimenta e gestisce**, senza essere tenuta, se elementi sono sufficienti a tal fine, ad accedere alle informazioni in possesso delle autorità doganali di altri Stati membri o dei servizi dell'Ue, potendo altresì **escludere i valori di transazione relativi ad altre operazioni del richiedente lo sdoganamento effettuate in altri Stati Ue**, purché ciò sia **motivato** al fine di incidere sulla plausibilità dei valori di transazione in questione, ed utilizzare i dati sui detti valori relativi ad un "periodo" di 90 giorni, di cui 45 giorni precedenti e 45 successivi allo sdoganamento delle merci da valutare, apparendo tale periodo **sufficientemente** prossimo alla data di esportazione.

Queste, in sintesi, le conclusioni della [Corte di Giustizia rese nella causa C-187/21 del 9 giugno 2022](#), in relazione ad **operazioni di importazione nell'Ue** di prodotti tessili originari della Cina, i cui valori dichiarati sono stati **ritenuti dall'autorità doganale ungherese "anormalmente bassi"**.

Al riguardo, stando alla narrativa della sentenza, **essendo la Dogana impossibilitata a stabilire il valore in dogana** di tali prodotti sulla base di quello di **transazione piuttosto che sulla base dei metodi alternativi** previsti dall'allora Codice Doganale Comunitario agli articoli 29 e ss. (e trasposti nell'attuale CDU), questa ha rideterminato detto valore utilizzando **elementi risultanti da una banca dati nazionale**, relativi ad un periodo di 90 giorni, di cui 45 giorni precedenti e 45 successivi allo sdoganamento.

La ricorrente **importatrice** contestava sostanzialmente alla Dogana sia di non aver previamente consultato **le banche dati di vari servizi dell'UE**, quali la direzione generale (DG) «Fiscalità e Unione doganale» (TAXUD) della Commissione Ue, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ed Eurostat, l'Ufficio statistico dell'Unione europea, sia di **aver escluso i valori di**

**transazione relativi ad altre importazioni** dalla medesima realizzate tanto in Ungheria quanto in altri Stati Ue **senza che le rispettive autorità competenti li avessero contestati**.

Ai fini della determinazione del valore in dogana la **regola principale è rappresentata dal prezzo pattuito tra le parti, ovvero dal “valore di transazione”** di cui all'articolo 70 CDU (**Codice Doganale dell'Unione – Regolamento 952/2013**) rappresentato dal **“prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando sono vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione, eventualmente adeguato”, nel caso integrato con gli elementi obbligatori di cui all'articolo 71 par. 1 del CDU**, nella misura in cui sono a carico del compratore e non sono inclusi nel prezzo pagato o da pagare (es. commissioni e spese di mediazione, diritti di licenza/royalties, spese di trasporto, etc.).

Accanto a tale **metodo principale**, che secondo la Corte di Giustizia *“deve riflettere il valore economico reale di una merce importata e tener conto di tutti gli elementi di tale merce che presentano un valore economico”* (v. ad es. C-256/07, C-306/04, C-15/99 e C-11/89), **qualora questo non sia utilizzabile** perché l'Ufficio, ad esempio, ritenga che il prezzo sostenuto dall'acquirente/importatore non sia quello effettivamente pagato **in quanto più basso rispetto ai valori comunemente rilevati per operazioni commerciali simili**, sono previsti (articolo 74 del CDU) alcuni **metodi, alternativi o sostitutivi** al criterio principale, per la valutazione del valore delle merci, da utilizzarsi in capo alla Dogana **in rigoroso ordine gerarchico**.

I primi due metodi secondari sono basati sulla ricerca di un **valore di transazione inerente a merci rispettivamente identiche o simili**, rispetto a quelle oggetto di valutazione in dogana, e sono **posti tra loro in ordine rigorosamente gerarchico**, nel senso che solo ove non è possibile individuare un valore per merce identica allora è consentito utilizzare il criterio di ricerca del valore per merci simili.

La Corte UE qui ricorda che le norme di diritto unionale relative alla valutazione doganale mirano a stabilire **“un sistema equo, uniforme e neutro che escluda l'impiego di valori in dogana arbitrari o fittizi, dovendo il valore in dogana riflettere il valore economico reale di una merce importata”**, dovendo **considerare tutti gli elementi di tale merce che presentano un valore economico** (v. C-76/19, p. 34, C-1/18, p. 22 e C-529/16, p. 24), essendo al riguardo richiesto alle autorità doganali di **“esercitare la dovuta diligenza nell'attuazione di ognuno dei metodi successivi stabiliti da tale disposizione prima di poter concludere nel senso della sua inapplicabilità”**.

A tal fine la Corte UE qui riferisce (v. anche sul medesimo argomento le simili conclusioni della coeva C-599/20 del 09.06.2022 relative alla determinazione del valore in dogana sulla base di merci che hanno la stessa origine e che, pur non essendo «similiari», rientrano nel medesimo codice TARIC) circa **la possibilità dei funzionari doganali**, nel rispetto dell'ordine gerarchico su riferito, **di utilizzare tutte le fonti di informazioni e le banche dati di cui dispongono** per definire il valore in dogana nel modo più preciso e realistico possibile.

Qualora la banca dati interna al proprio Stato **fornisca alla Dogana gli elementi necessari (“sufficienti”)** per individuare il corretto valore di merci identiche o simili, **questa non è**

**tenuta**, sottolinea la Corte Ue, ***“a cercare sistematicamente, d’ufficio o su semplice richiesta, di accedere a fonti d’informazione o a banche dati che non sono ad essa necessarie”***, dal momento che gli Stati membri sono obbligati a registrare, anche ai fini statistici, ogni importazione di merci nell’UE utilizzando la dichiarazione doganale come fonte dei dati per la registrazione.

In questo caso, **se la Dogana è in grado di determinare il valore delle merci mediante gli elementi a sua “immediata disposizione”**, le informazioni contenute nelle ulteriori banche dati gestite da altre autorità doganali o dai servizi dell’Ue risultano, dice la Corte UE, ***“non particolarmente utili”***, al contrario producendo un **appesantimento inutile delle procedure di controllo**, compromettendo l’obiettivo enunciato all’articolo 325 TFUE e all’ottavo considerando del Codice Doganale Comunitario (Regolamento 2913/1992) il quale richiede che **i controlli doganali siano conclusi in modo tempestivo per consentire la riscossione effettiva ed integrale dei dazi doganali**.

**Ciò che è richiesto obbligatoriamente in capo alla Dogana** è, di contro, conclude la Corte UE, che vengano espressi in modo chiaro e non equivoco **i motivi che hanno portato dette autorità a disattendere uno o più metodi di determinazione del valore** in dogana, e che vengano altresì **riportati chiaramente**, nella decisione di fissazione dell’importo dei dazi all’importazione dovuti, **i dati sulla base dei quali è stato calcolato il valore** in dogana delle merci, al fine di consentire al destinatario della decisione di difendere i propri diritti nelle migliori condizioni possibili e di valutare, con piena cognizione di causa, **se sia utile proporre ricorso contro di essa, affinché i giudici possano esercitare un sindacato sulla legittimità di detta decisione** (v. C?46/16, p. 45).

## ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

---

### ***Il fisco frena l'aggregazione tra professionisti***

di **Goffredo Giordano** di MpO Partners

Convegno di mezza giornata - EVENTO GRATUITO

#### **LE OPERAZIONI DI CESSIONE ED AGGREGAZIONE DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI**

**STP un mezzo per crescere**

**Evento accreditato ODCEC e CDL - Scopri le sedi**



Abbiamo già avuto modo di rilevare che il sistema fiscale italiano non agevola, anzi frena, la riorganizzazione tra professionisti. Infatti, a differenza delle riorganizzazioni aziendali, che quasi tutte godono del regime della neutralità fiscale, i professionisti scontano una sostanziosa pressione fiscale. (si veda, ad esempio, alcuni nostri precedenti contributi ([“Lo Stato Agevola Le Aggregazioni Imprenditoriali, Non Quelle Professionali”](#) e [“I Risvolti Fiscali Della Cessione Dello Studio Professionale”](#)))

Quasi tutti i giorni sia sulla stampa specializzata sia sui siti specializzati assistiamo ad una costante pressione fatta al legislatore fiscale per correre ai ripari ed agevolare, da un punto di vista fiscale, le aggregazioni tra professionisti.

Anche il deputato MARATTIN ha proposto la modifica dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in materia di disciplina dell'imposta sul reddito applicabile alle società tra professionisti e alle società tra avvocati.

In buona sostanza la proposta di legge è diretta a prevedere come regime fiscale ordinario (con possibilità di poter optare per l'applicazione delle imposte sul reddito secondo la disciplina fiscale ordinaria prevista per le società commercial ) per le società tra professionisti e per le società tra avvocati quello delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni (così come disposto dall'articolo 5, comma 3, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi).

La proposta di legge, inoltre, intende regolamentare anche il regime giuridico e gli effetti della trasformazione ed il conferimento/incorporazione delle associazioni professionali costituite secondo modelli vigenti in società tra professionisti (che a seguito degli interventi dell'Agenzia delle Entrate con le risposte ad interpelli n. 107 e n. 125 del dicembre 2018 non possono avvalersi del regime di neutralità fiscale (si veda anche [“Il Conferimento Dello Studio Associato In Una STP”](#))).

Ed ancora, tale proposta, se approvata, cambierebbe il regime delle S.t.P. e delle S.t.A. da reddito d'impresa a reddito da lavoro autonomo (cosa molto voluta da ordini, associazioni di categoria e singoli professionisti).

La proposta di legge intende modificare l'articolo 10 della legge n. 183 con l'obiettivo non solo di far applicare alle società tra professionisti e alle società tra avvocati il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni ma prevede anche con la possibilità di optare per il regime ordinario previsto per le società commerciali.

Molto interessante, inoltre, la proposta di legge nella parte in cui prevede che:

[Continua a leggere qui](#)